

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **104/1994** (ECLI:IT:COST:1994:104)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **08/03/1994**; Decisione del **10/03/1994**

Deposito del **24/03/1994**; Pubblicazione in G. U. **06/04/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20688**

Atti decisi:

N. 104

## ORDINANZA 10-24 MARZO 1994

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 22 giugno 1993 dal Tribunale di Aosta nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e Lerond Osvaldo ed altri, iscritte ai nn. da 559 a 564 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Lerond Osvaldo, Monteleone Francesco, Vigato Giuseppe, Morellato Rino, Vencato Raffaele e Cavagnet Marcello nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Lerond Osvaldo, Monteleone Francesco, Vigato Giuseppe e Cavagnet Marcello, l'avv. Nicola D'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di sei procedimenti civili in grado di appello promossi dall'INAIL avverso la sentenza del Pretore di Aosta che lo aveva condannato a corrispondere ai ricorrenti la rendita spettante per malattia professionale, con interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a norma dell'art. 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il Tribunale di Aosta, con sei ordinanze in data 22 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito;

che, diversamente dal giudice di primo grado, il tribunale remittente ritiene la norma impugnata applicabile ai rapporti di cui è causa, in quanto la mora dell'Istituto, insorta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, si è protratta in epoca successiva a tale data e perdura tuttora;

che, nel merito, l'art. 16, comma 6, è censurato perché ha ripristinato la disparità di trattamento tra crediti di lavoro e crediti previdenziali che la sentenza citata aveva inteso rimuovere;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti gli appellati, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità della questione per irrilevanza o, in subordine, una dichiarazione di fondatezza per i motivi indicati nell'ordinanza di remissione, ulteriormente illustrati in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione;

che si è pure costituito l'Istituto appellante chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza;

Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze, avendo per oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, alla quale questa Corte si è uniformata con la sentenza n. 394 del 1992 (seguita dalle ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74 e 161 del 1993), la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale si è formata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, né è di ostacolo all'applicazione della disciplina precedente la protrazione della mora successivamente a tale data (cfr. Cass. nn. 10134 e 11807 del 1993);

che tale ipotesi ricorre in tutti i giudizi a quibus, come risulta dalle ordinanze di rimessione, onde la questione non è pregiudiziale alla loro definizione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Aosta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*